



ON

# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 23 FEBBRAIO 2023

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, ed in particolare l’articolo 5, comma 2, lett. *c-bis*), che prevede il deferimento “*al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione degli interessi pubblici coinvolti,*” della decisione “*di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti*” per la definizione di atti e provvedimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, recante la “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”, e, in particolare, l’articolo 12 ove è indicato che “*le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti*”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” ed in particolare, l’articolo 25, rubricato “Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA”;

VISTO l’articolo 7-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove si prevede che “*Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all’allegato II alla parte seconda del presente decreto*” nonché, l’articolo 8, comma 2-*bis* del citato decreto, che istituisce, per le procedure statali di VIA di progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), individuati nell’allegato I-*bis* al menzionato decreto, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 ed in particolare, l’articolo 29, rubricato “Soprintendenza speciale per il PNRR e ulteriori misure urgenti per l’attuazione del PNRR”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante attuazione della direttiva 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili e, in particolare, l’articolo 20, recante “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”;



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, ove si prevede che, nel caso di progetti di impianti rinnovabili sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, *"le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*;

VISTA la nota n. 22610 del 13 ottobre 2022, confermata con successiva nota n. 24691 del 15 novembre 2022, con la quale il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha chiesto di attivare la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, al fine di risolvere il contrasto emerso fra lo stesso Dicastero e il Ministero della cultura in merito alla conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, relativo al progetto di impianto di accumulo idroelettrico mediante pompaggio ad alta flessibilità, da realizzarsi nel comune di Pescopagano (PZ) con opere di connessione localizzate nei comuni di Calitri (AV), Bisaccia (AV) e Cairano (AV), proposto da Edison S.p.a.;

RILEVATO che il progetto in esame – di potenza massima in generazione di 212 MW e 264 MW in pompaggio – prevede, in particolare, la realizzazione di un bacino di valle da collegare, tramite condotta forzata interrata, al bacino di monte esistente (costituito dall'invaso di Saetta), nonché di una centrale in caverna, collegata alla rete elettrica di trasmissione nazionale mediante sottostazione elettrica entrambe da realizzarsi in prossimità del citato nuovo bacino di valle, nonché di tutte le opere di connessione alla rete necessarie;

ATTESO che, come rappresentato dall'allora Ministero della transizione ecologica, la Edison S.p.a., con nota del 30 agosto 2021, ha presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'articolo 23 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, integrata con la valutazione d'incidenza, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997, n. 357 e con la verifica piano di utilizzo terre (VPUT), ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 2017, n. 120;

PRESO ATTO della pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica dell'avviso relativo alla presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico, avvenuta in data 26 gennaio 2022;

PRESO ATTO che, nel corso della fase procedimentale svoltasi presso il Ministero della transizione ecologica, non sono pervenute osservazioni del pubblico, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

PRESO ATTO che, in data 17 maggio 2022, è stato pubblicato sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica l'avviso relativo alla presentazione, da parte del proponente, della documentazione integrativa e che non sono pervenute osservazioni del pubblico;



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO il parere n. 14 del 24 giugno 2022, con il quale la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, insediata presso il Ministero della transizione ecologica, ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni sul menzionato progetto dando atto che la regione Campania, con nota n. 589 del 7 febbraio 2022, *“ha manifestato la non sussistenza del concorrente interesse per il progetto”* e che la regione Basilicata *“non ha fatto pervenire nessuna manifestazione del concorrente interesse”*;

VISTA la nota n. 2052 del 1° agosto 2022, con la quale la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha reso parere negativo sulla compatibilità ambientale dell'impianto in esame, basato anche sul parere negativo reso dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino, con nota n. 14275 del 22 giugno 2022 e dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata, con nota n. 8094 del 4 luglio 2022;

VISTA la nota n. 6161 del 26 agosto 2022, con la quale il comune di Pescopagano e il comune di Calitri hanno reso le proprie deduzioni e osservazioni favorevoli alla realizzazione dell'impianto che qui si esamina;

PRESO ATTO che la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nel citato parere n. 2052 del 1° agosto 2022, ha evidenziato che, nell'area di progetto, sono presenti beni paesaggistici vincolati ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera a), nonché, ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettere b), c), d), g), h), del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

TENUTO CONTO che, ad avviso della citata Soprintendenza, nella menzionata area di progetto, si rinvencono molteplici emergenze architettoniche oggetto di dichiarazione di interesse culturale ai sensi della Parte II del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

PRESO ATTO, altresì, che, nei luoghi interessati dall'infrastruttura che qui si esamina, sono presenti beni culturali, tutelati *ope legis*, ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 4, lettere f) e g) del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 come evidenziato dalla competente Soprintendenza;

PRESO ATTO, inoltre, che, nell'area vasta di analisi, ad avviso della citata Soprintendenza, *“si può asserire che ricadono”* zone di interesse archeologico ai sensi dell'articolo 142, lettera m) del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

TENUTO CONTO che, con riferimento agli impatti verificati o potenziali dell'intervento in esame rispetto al contesto paesaggistico, ad avviso della competente Soprintendenza, si rileva un'alterazione della morfologia naturale del paesaggio nonché la visibilità dello stesso dai territori comunali di Pescopagano, Calitri e Cairano;

PRESO ATTO che, la Soprintendenza competente, nel citato parere n. 2052 del 1° agosto 2022, ha sottolineato che *“le analisi di intervisibilità contenute negli elaborati [...] dimostrano che una o più parti dell'impianto risulterebbero visibili dai singoli punti di vista”*;



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

TENUTO CONTO che, ad avviso della Soprintendenza, le opere di connessione e la stazione elettrica di trasformazione ricadente nella regione Campania, vedono coinvolte zone ad *“alto potenziale archeologico”* e determinano *“rilevanti impatti paesaggistici, con possibili ripercussioni negative derivanti dall’esecuzione degli interventi in prossimità di aree tutelate per legge, come nel caso del “Bosco di Zampaglione” a Calitri (ZSC IT8040005)”*;

PRESO ATTO che le aree di progetto risultano già interessate dalla presenza di altri impianti, l’introduzione di nuove infrastrutture – in ragione anche del numero e delle caratteristiche dei tralicci funzionali al trasporto del cavidotto aereo – contribuirebbe a determinare il cosiddetto *“effetto selva”*, nonché la *“progressiva perdita di lacerti di paesaggio naturale”*, come sostenuto dalla Soprintendenza nel citato parere n. 2052;

CONSIDERATO che nella fattispecie rilevano la libertà di iniziativa economica privata, che l’articolo 41 della Costituzione subordina all’utilità sociale, e il principio di derivazione comunitaria di massima diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché gli obiettivi fissati dall’Unione europea per la produzione di energia, ripartiti fra le Regioni italiane dal decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello sviluppo economico, cosiddetto *“Burden sharing”*;

CONSIDERATO che i predetti interessi debbono essere bilanciati con l’interesse alla tutela paesaggistico-ambientale, di cui all’articolo 9 della Costituzione;

CONSIDERATO che il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) ha precisato gli obiettivi sull’energia da fonti rinnovabili al 2030, nella più ampia e complessa strategia relativa al percorso di decarbonizzazione finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l’Unione europea, obiettivi con i quali l’Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di *“rinnovabili”* su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, di coprire il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;

PRESO ATTO che gli obiettivi indicati dal PNIEC, suddivisi in base alla fonte, prevedono per l’energia da fonte idrica la necessità di installare ulteriori 600 MW di potenza al 2030 e che, sulla stessa linea, il successivo Piano per la transizione ecologica (PTE) ha ulteriormente esteso l’obiettivo di produzione di energia da fonti rinnovabili al 2030, fino ad una quota pari al 72% della generazione di energia elettrica;

CONSIDERATO che nella materia della produzione di energia da fonti rinnovabili i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive dell’Unione, che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un’adeguata diffusione dei relativi impianti, come politica di contrasto del cambiamento climatico;

CONSIDERATO che la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, nel citato parere n. 14 del 24 giugno 2022, ha verificato la coerenza del progetto con gli strumenti di pianificazione adottati e i vincoli di cui al citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dando atto che, nello *“nello*



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Studio di Impatto Ambientale, da ora SIA, sono state svolte le analisi dei rapporti intercorrenti tra le opere in progetto e gli strumenti pianificatori territoriali e urbanistici di riferimento per verificare l'esistenza di interferenze fisiche tra le opere ed il sistema dei vincoli e delle tutele";*

CONSIDERATO, altresì, che, rispetto alla componente "Sistema paesaggistico: paesaggio, patrimonio culturale e beni materiali", la citata Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ha rinviato alle condizioni ambientali nn. 3, 4, 5 e 6, di cui al citato parere n. 14, recanti le opportune misure di mitigazione e compensazione;

CONSIDERATO che la stessa Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nel citato parere n. n. 2052 del 1° agosto 2022, ha specificato che, "da un'accurata analisi sulla compatibilità dell'intervento con il contesto archeologico e in particolare, con i beni archeologici tutelati o vincolati presenti nell'area o nelle immediate vicinanze, è emerso che non sono presenti nell'area beni archeologici vincolati";

CONSIDERATO che, in termini di impatti sui beni paesaggistici e conseguente alterazione morfologica naturale del paesaggio, la citata Soprintendenza competente, nel citato parere, ha rilevato a più riprese che, dall'analisi dello studio di impatto ambientale, le criticità rilevate risultano compensate mediante la predisposizione di apposite misure di mitigazione, come confermato dal comune di Pescopagano e di Calitri nell'ambito della citata nota n. 6161 del 26 agosto 2022;

CONSIDERATO che, la competente Soprintendenza, nel citato parere, ha ritenuto di precisare, circa la intervisibilità dell'impianto che qui si esamina, che "dai singoli punti di vista non sono mai visibili contemporaneamente tutte le parti dell'impianto", ed inoltre che l'impatto paesaggistico dell'opera "non comporta un detrimento dei valori panoramici del sito" sia in ragione degli interventi di mitigazione rintracciabili nel fotoinserimento, sia per la progettazione in sé la quale non determina "una rilevante compromissione dei valori panoramici" e altresì che, ad avviso del comune di Pescopagano e di Calitri, le fotosimulazioni hanno riguardato un sufficiente numero di punti di vista (sia statici che dinamici), sovrastimando il numero di punti di vista da cui risultano visibili parti dell'impianto;

PRESO ATTO che nel menzionato parere n. 14 del 24 giugno 2022, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ha evidenziato che, pur essendoci interferenze tra il progetto - il quale ricade parzialmente in aree naturali protette - e siti della Rete Natura 2000, ovvero la ZSC IT8040005 "Bosco di Zampaglione", le stesse possono ritenersi "superate con le mitigazioni proposte a seguito di richiesta delle integrazioni della Commissione" ed inoltre, che, "nonostante il progetto in esame preveda oltre 13 km di linee elettriche AT aeree ed altre opere connesse, il progetto in esame non determina alterazioni significative degli habitat e delle specie di flora e fauna di interesse comunitario presenti nei Siti Natura 2000 limitrofi all'impianto di pompaggio né del loro stato di conservazione";

PRESO ATTO, inoltre, che, ad avviso della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, avendo riguardo agli eventuali impatti cumulativi dell'opera che qui si esamina, la Edison S.p.a. ha prodotto un secondo studio di impatto ambientale ritenuto esauriente e altresì che, come



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

chiarito nella citata nota n. 6161 del 26 agosto 2022, non è corretto “parlare di “effetto selva” cumulando impatti connessi agli impianti FER (eolici e fotovoltaici) e quelli connessi alle opere di connessione alla RTN dell'impianto di pompaggio, essendo tali impianti per loro natura e finalità completamente diversi”;

CONSIDERATO, altresì, che, come emerge nel parere reso dai comuni di Pescopagano e Calitri “i boschi e la maggior parte dei tratturi [...] sono ormai impraticabili e inaccessibili poiché abbandonati da anni” e inoltre che “per quanto concerne i tratturi solo un paio hanno visibilità verso il bacino di monte (ma l'opera di presa è sommersa e non visibile), in quanto la restante parte dei tratturi, trovandosi oltre il crinale dove è ubicato l'impianto in progetto, sono schermati dalla morfologia dei luoghi” e gli interventi di compensazione proposti dalla società consentono la valorizzazione e la fruizione sia paesaggistica sia turistica della zona;

RILEVATO che i predetti comuni hanno altresì evidenziato che l'impianto verrebbe a costituire “una risorsa strategica per il sistema elettrico e un valore aggiunto per il territorio, stante la capacità di fornire, in tempi rapidi, servizi pregiati di regolazione di frequenza e tensione, nonché di fornire un contributo significativo all'inerzia del sistema, potendo quindi contribuire significativamente in termini di adeguatezza, qualità e sicurezza del sistema elettrico locale e nazionale”, come riportato nella citata nota n. 6161 del 26 agosto 2022, adottata dal comune di Pescopagano e Calitri;

CONSIDERATO che i citati comuni hanno altresì evidenziato che gli accorgimenti progettuali sono tali da mitigare l'impatto sul paesaggio e che la parte relativa all'elettrodotto è per sua natura “trasparente” alla vista nella maggior parte dei punti di osservazione;

RITENUTO, pertanto, dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati, da un lato, nella tutela paesaggistica e, da un altro lato, nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell'opera in argomento, di considerare prevalente l'interesse all'incremento dell'energia da fonti rinnovabili e alla realizzazione dell'opera di cui trattasi, condividendo le posizioni favorevoli all'impianto in questione espresse dal Ministero della transizione ecologica;

## DELIBERA

di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di impianto di accumulo idroelettrico mediante pompaggio ad alta flessibilità, localizzato nel comune di comune di Pescopagano (PZ) con opere di connessione alla rete localizzate nei comuni di Calitri (AV), Bisaccia (AV) e Cairano (AV), della società Edison S.p.a., nei contenuti e nel rispetto delle prescrizioni di cui al parere n. 14 del 24 giugno 2022 della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione del parere medesimo secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

La presente deliberazione dura cinque anni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul citato portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto, ovvero, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. G.', written over a horizontal line.